

Affermazione di genere e trasformazione dei modelli familiari

Lucia Busatta*

GENDER AFFIRMATION AND THE TRANSFORMATION OF FAMILY STRUCTURES

ABSTRACT: The essay analyses the interaction between gender identity and the transformation of family models, from the perspective of promoting the principle of personal self-determination and the pluralism enshrined in the Constitution. By examining how this relationship has evolved at the individual level, within couple relationships, and in parent-child relationships, the study aims to highlight the tensions arising between changing social demands and traditional legal categories. The most recent developments in constitutional case law on gender affirmation, in particular, highlight certain regulatory gaps or the need to update the legislative framework in order to respond effectively to changing social sensibilities, whilst ensuring legal certainty.

KEYWORDS: gender identity; constitutional pluralism; parenthood; self-determination; family

ABSTRACT: Il contributo analizza l'interazione tra affermazione di genere e trasformazione dei modelli familiari, nella prospettiva della promozione del principio di autodeterminazione della persona e del pluralismo che caratterizza la Costituzione. Attraverso l'analisi delle evoluzioni di questa relazione nella dimensione individuale, nel legame di coppia e nei rapporti di filiazione, l'indagine ha lo scopo di mettere in luce le tensioni che emergono tra l'evoluzione delle istanze sociali e le categorie giuridiche tradizionali. I più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale in tema di affermazione di genere, in particolare, evidenziano alcune lacune normative o necessità di aggiornamento del formante legislativo per rispondere in modo efficace ad una mutata sensibilità sociale, garantendo la certezza dei rapporti giuridici.

PAROLE CHIAVE: identità di genere; pluralismo costituzionale; genitorialità; autodeterminazione; famiglia

SOMMARIO: 1. La palla nel cassetto – 2. Grandezze crescenti: dinamiche identitarie e principio personalista – 3. La sfera individuale – 4. La dimensione della coppia – 5. La dimensione della filiazione – 6. Considerazioni conclusive: il progressivo adattamento delle categorie tradizionali attraverso il bricolage costituzionale.

* *Professoressa associata di diritto costituzionale e pubblico, Università di Trento. Mail: lucia.busatta@unitn.it. Contributo sottoposto a referaggio anonimo.*

1. La palla nel cassetto

La società contemporanea sta attraversando, ormai senza soluzione di continuità da oltre una cinquantina d'anni, una profonda trasformazione che non accenna a rallentare ma che, anzi, si auto-incrementa. Passo dopo passo, infatti, modelli o strutture che si era abituati a ritenere "tradizionali", pur continuando ad esistere, lasciano progressivamente spazio a nuove dimensioni della vita e delle relazioni familiari¹. Nel pluralismo che connota il tessuto costituzionale repubblicano, tali evoluzioni cercano di trovare, nel perimetro tracciato dai valori e principi della Carta fondamentale, il proprio spazio di affermazione.

Tali dinamiche, se osservate nella prospettiva delle istanze collegate all'affermazione di genere, nello specifico contesto dell'evoluzione dei rapporti familiari, evocano un'immagine, forse semplice, ma decisamente rappresentativa dell'andamento dei fenomeni descritti: il tentativo di chiudere una palla, di dimensioni crescenti, in un cassetto, largo a sufficienza, ma non abbastanza profondo. Se l'operazione è semplice finché la palla è di piccole dimensioni, sarà via via più difficile farlo con una sfera di dimensioni maggiori. Si potrà, forse, fare qualche tentativo, schiacciando un po' (sempre che la palla sia un po' sgonfia o, almeno, di struttura facilmente morbida da potersi adattare alle dimensioni non adeguate del cassetto). Non si può nemmeno escludere che, una volta riaperto il cassetto, la palla abbia subito uno schiacciamento tale da perdere la sua forma sferica e non fungere più a tale scopo. Una sfera di dimensioni ancora maggiori, infine, potrebbe avere un diametro tale da non consentire nemmeno al cassetto di chiudersi, costringendo a lasciarlo aperto o a rinunciare all'operazione.

L'immagine qui evocata funge da metafora per descrivere la tensione strutturale tra la "capacità" di un ordinamento giuridico di accogliere e contenere le dinamiche evolutive e la crescente complessità dei fenomeni – sociali, economici e tecnologici – per i quali il diritto deve saper offrire risposte adeguate. Fintantoché l'ordinamento riesce a recepire la dinamica evolutiva, in altre parole, il diritto saprà esercitare le proprie funzioni, accogliendo e componendo gli eventuali conflitti. Le categorie "classiche" o tradizionali risultano, insomma, adatte a normare le istanze sociali, in una condizione di equilibrio².

Al crescere della complessità o all'emersione di istanze nuove, spesso risultanti da una combinazione multifattoriale (un mutamento sociale accelerato o veicolato dall'avanzamento tecnologico, ad esempio), si osservano le prime difficoltà per l'ordinamento³: la struttura normativa dimostra i propri limiti e fatica a "contenere" il fenomeno, il nuovo ritrovato, la questione emergente. Si può tentare di forzare un po' (provare a schiacciare la palla), ma non è detto che ci si riesca né che l'operazione sia priva di conseguenze

¹ Circa queste evoluzioni si veda C. SARACENO, *La famiglia naturale non esiste*, Roma-Bari, 2025. Per riferimenti sull'evoluzione del dibattito costituzionalistico sulla famiglia, cfr. L. CONTE, *La famiglia. Istituti e istituzione nella prospettiva costituzionale*, Napoli, 2020; E. ROSSI, *Un fossile vivente (e necessario): la famiglia tra disciplina costituzionale e mutamenti sociali*, in *Osservatorio costituzionale*, 2, 2022, 53 ss.; per alcuni interventi utili a ricostruire i termini del dibattito cfr. anche la *Lettera AIC* di giugno 2025, disponibile al link <https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/06-2025-genitorialita-famiglia-e-corte-costituzionale>.

² Sulla risposta del diritto ai mutamenti sociali e tecnologici, per tutti, S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, Milano, 2006; ha lavorato sul diritto nel suo rapporto con la complessità sociale anche v. N. LUHMANN, *Il diritto della società*, Milano, 2012.

³ Circa questi aspetti, v. ad esempio, B. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, XVI: «Certe richieste nascono soltanto quando nascono certi bisogni. Nuovi bisogni nascono in corrispondenza del mutamento delle condizioni sociali, e quando lo sviluppo tecnico permette di soddisfarli».



negative, anche permanenti. Se tali questioni continuano a progredire, infine, il cassetto non si chiude più: le procedure normative esistenti si rivelano inadeguate, le risorse interpretative risultano insufficienti, la norma non riesce a sussumere fattispecie inedite. Serve un adattamento più forte e sistemico dell'ordinamento: una dichiarazione di incostituzionalità, il riconoscimento di una lacuna o, addirittura, una crisi più profonda che determini la necessità di rivedere, complessivamente, alcuni principi.

Si tratta di dinamiche con le quali abbiamo – ormai – una consuetudine tale da far ritenere che la fatica nel chiudere il cassetto appartenga alla regolarità delle situazioni. Crisi sistemiche – come la necessità di normare la morte medicalmente assistita nel nostro ordinamento o le epocali revisioni costituzionali che in Irlanda hanno aperto al matrimonio egualitario e alla disciplina dell'aborto – paiono passaggi ordinari in un turbinio di mutamenti tali da costringere il giurista contemporaneo a non dare più nulla per scontato. Ad oggi, per altro, tutto il mondo (non solo quello tecnologicamente sviluppato) è alle prese con il tentativo di individuare un cassetto adeguato all'enorme “mongolfiera” rappresentata dall'intelligenza artificiale e dalla crisi di ogni certezza che essa sta generando.

2. Grandezze crescenti: dinamiche identitarie e principio personalista

In questo contesto, leggere le dinamiche dell'affermazione di genere nell'evoluzione dei modelli familiari ci porta proprio a osservare una palla che, nella sua dimensione originaria, consentiva al cassetto di chiudersi, ma che – con il progressivo emergere di nuove questioni e rivendicazioni – ha iniziato ad accrescersi, fino ad assumere dimensioni tali da richiedere interventi di carattere strutturale.

L'interrogativo di partenza, che orienta le riflessioni che seguiranno, consiste nel tentativo di coniugare, in una prospettiva costituzionalmente orientata, una duplice transizione: la trasformazione dei modelli familiari in relazione all'evoluzione giuridica dell'affermazione di genere. Entrambi i profili sono infatti il prodotto dei profondi mutamenti che attraversano la società contemporanea e che si legano ad una percezione individuale dell'identità talvolta anche particolarmente intensa, la cui esteriorizzazione si traduce in una domanda di riconoscimento rivolta tanto alla comunità sociale quanto all'ordinamento giuridico⁴. Sia la trasformazione dei modelli familiari, sia l'evoluzione dell'affermazione di genere si presentano come percorsi di emancipazione, istanze di riconoscimento, reazioni a discriminazioni (ancestrali, antiche, radicate, percepite o reali). Tali domande vengono spesso formulate in termini fortemente rivendicativi, con la richiesta di una cesura netta rispetto a un contesto precedente, caratterizzato da dinamiche di negazione, evitamento, marginalizzazione e stigmatizzazione. In ogni caso, esse rappresentano alcune delle modalità attraverso cui trova espressione quel libero e pieno sviluppo della persona che costituisce l'architrave dell'ordinamento repubblicano⁵.

⁴ Sono molti i testi che affrontano le dinamiche della relazione tra mutamenti sociali e identità. Tra i molti cfr. P. VERONESI, *Il corpo e la Costituzione*, Milano, 2007; G. GIAIMO, *La volontà e il corpo*, Torino, 2025; I. MASSA PINTO, *Costituzione e generi: argomenti interpretativi e teorie sulla differenza sessuale*, in *BiLaw Journal*, S2, 2019, 597 ss.; anche B. PEZZINI, *Il corpo della differenza: una questione costituzionale nella prospettiva dell'analisi di genere*, in *BiLaw Journal*, S2, 2019, 617 ss.; ID., *Il binarismo di genere come problema di bio-diritto*, in *BiLaw Journal*, 1, 2023, in partic. 61 ss.

⁵ Sulle istanze identitarie e la loro collocazione entro la forma di stato pluralista cfr. F. CORTESE, *L'identità furiosa e il diritto pubblico*, Modena, 2023. Circa il legame tra corpo e riconoscimento giuridico, cfr. A. SCHILLACI, *Corpo e libertà. Corpi, libertà, dinamiche del riconoscimento*, in C. MORONI, A. STERPA (a cura di), *Corpo e società. Trasformazioni del*

Se la questione viene osservata dalla prospettiva della persona direttamente coinvolta, tanto le trasformazioni dei modelli familiari quanto le istanze connesse all'affermazione di genere prendono avvio da un bisogno di valorizzazione della diversità. In alcuni casi, tale domanda può spingersi sino ad una marcata enfattizzazione delle differenze, non sempre ben accolta o ben tollerata nel contesto sociale. Eppure, si tratta di una delle manifestazioni del pluralismo che costituisce la cifra caratterizzante dell'ordinamento repubblicano, che anima la Costituzione e la sua interpretazione e che trova il proprio fondamento nel riconoscimento della pari dignità sociale e nel principio personalista⁶.

Se traggiate in questa prospettiva, tali istanze identitarie sono espressione di richieste e rivendicazioni che, con forme e intensità differenti, convergono nella richiesta di riconoscimento, eguaglianza e rispetto. In questo contesto, quindi, la combinazione tra la trasformazione dei modelli familiari e l'evoluzione giuridica dell'affermazione di genere può essere declinata secondo tre differenti livelli: la dimensione individuale; la dimensione della relazione di coppia; la dimensione delle relazioni familiari, con particolare riguardo ai rapporti di filiazione. Ciascuno di questi livelli presenta un aspetto dicotomico comune, che contrappone la relativa semplicità della situazione di fatto alla crescente complessità del suo riconoscimento giuridico.

Sul piano fattuale, infatti, le situazioni individuate sembrano presentare una certa linearità e appaiono, anche intuitivamente, piuttosto limpide. Nella dimensione individuale, ad esempio, il nucleo della questione consiste nell'aspirazione di ciascuno a esprimere la propria personalità, a utilizzare un nome in cui ci si riconosce, a comportarsi e a interagire con la società in modo coerente con la propria identità percepita⁷. Nella dimensione della coppia, il dato di fatto consiste semplicemente nella scelta reciproca di condividere un progetto di vita con la persona amata. Nella dimensione familiare, infine, la chiarezza del piano fattuale si esprime in un aspetto connaturato alla persona, ossia la proiezione di sé in un progetto futuro⁸, attraverso il desiderio, l'aspirazione e, talvolta, la pretesa di genitorialità, insieme ai legami affettivi e relazionali che ne derivano.

Tale chiarezza, che si lega tanto profondamente all'essenza dell'essere umano, alla dignità e alla percezione che l'individuo ha di sé e delle proprie relazioni, svela, tuttavia, una semplicità solo apparente. Già sul piano delle esperienze concrete, infatti, il cammino che conduce all'affermazione di quelle di dimensioni identitarie, che appartengono alla natura della persona, non è affatto lineare, ma si sviluppa sovente come un complesso percorso di costruzione di consapevolezza individuale, sul quale continuano a premere pregiudizi e strutture sociali ormai superate. Si tratta, insomma, di situazioni che possono essere caratterizzate da rilevanti implicazioni psicologiche e relazionali; nel caso specifico dell'affermazione di genere, inoltre, il lavoro individuale sulla propria identità può comportare interventi anche invasivi su un corpo che la persona non sente corrispondere alla propria percezione di sé e può includere trattamenti

convivere, Napoli, 2021, 71 ss. Lega il nucleo personalistico della Costituzione repubblicana al principio di antisubordinazione di genere, quale "conflitto di genere" del costituzionalismo B. PEZZINI, *Il conflitto di genere nel costituzionalismo*, in G. AZZARITI (a cura di), *Uguaglianza o differenza di genere*, Napoli, 2022, 229 ss.

⁶ Recentemente, sul pluralismo in chiave costituzionalistica cfr. Q. CAMERLENGO (a cura di), *Pluralismo*, Roma, 2025.

⁷ Per un inquadramento giuridico e costituzionalistico dell'affermazione di genere, v. A. LORENZETTI, *Diritti in transito*, Milano, 2014.

⁸ Ha affrontato ampiamente il tema della filiazione come proiezione dell'individuo, come progetto anche Z. BAUMANN, *Amore liquido* (trad. it. di *Liquid Love*, Oxford, 2003), Roma-Bari, 2003.



farmacologici capaci di incidere profondamente sulle caratteristiche fisiche della persona, nonché, eventualmente, interventi chirurgici irreversibili.

La dimensione fattuale, dunque, pur chiara, è tutt'altro che priva di complessità. È sul piano giuridico, però, che le difficoltà tendono a moltiplicarsi. Il riconoscimento formale da parte dell'ordinamento, anzi tutto, costituisce una condizione necessaria affinché la persona possa raggiungere una piena affermazione della propria identità e realizzare integralmente il proprio progetto di vita. Ciò, evidentemente, non riguarda solo profili simbolici o valoriali, ma investe anche la concreta possibilità di svolgere attività quotidiane che presuppongono la corrispondenza tra l'identità vissuta e quella giuridicamente riconosciuta⁹.

In secondo luogo, il riconoscimento assume rilievo per esigenze di certezza e di stabilità dei rapporti giuridici. L'ordinamento non è chiamato soltanto a prendere atto di situazioni individuali, ma anche a ricondurle entro categorie e qualificazioni capaci di assicurare prevedibilità, coerenza e ordinato svolgimento delle relazioni sociali e giuridiche. Ciò serve, evidentemente, alla certezza dei rapporti giuridici e a regolare le inevitabili interazioni tra questi rapporti, che non "vivono" atomisticamente all'interno dell'ordinamento, ma che, come poli di una rete neurale, si connettono in modo talvolta imprevedibile¹⁰.

Infine, tali questioni coinvolgono l'esercizio di poteri pubblici particolarmente incisivi. Basti pensare alla rettificazione del sesso registrato all'anagrafe e all'attribuzione del nome. In questi ambiti, l'intervento dell'ordinamento non si limita a riconoscere una situazione di fatto, ma incide direttamente sugli elementi giuridici fondamentali attraverso i quali la persona viene identificata nello spazio pubblico¹¹.

Proprio per questo motivo, le problematiche connesse all'affermazione di genere costituiscono un osservatorio privilegiato per riflettere sul rapporto tra identità personale, riconoscimento giuridico e limiti dell'intervento statale nella definizione delle categorie attraverso cui l'ordinamento organizza la realtà sociale.

⁹ Si pensi, solo per fare un esempio nella moltitudine di situazioni in cui può incorrere una persona, a chi debba sostenere un esame universitario, magari orale, durante il proprio percorso affermativo e debba, per tale motivo, identificarsi. Anche per tutelare la riservatezza della persona, molti Atenei si sono dotati delle cosiddette identità *alias*, che consentono alla persona di utilizzare un nome diverso da quello anagrafico nelle interazioni all'interno della comunità universitaria. In argomento v. M.V. IZZI, *Ai margini di politica e ideologia: quale spazio per un discorso giuridico in materia di carriera alias? Brevi considerazioni in merito*, in *GenIUS*, 1, 2023, 118 ss.; A. PIOGGIA, *La carriera "alias": identità accademica e genere*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2, 2024, 156 ss., nonché i contributi dedicati nel volume N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2025, 219 ss.

¹⁰ Una persona è infatti titolare di differenti rapporti giuridici nella propria vita e può mutare anche quotidianamente la trama delle proprie relazioni, rispetto alle quali può esserci l'esigenza (anche a tutela dei terzi) di mantenere una traccia. Chiunque è, infatti, titolare di rapporti bancari attraverso i quali compie operazioni di diversa natura, aventi anche rilevanza giuridica; può alienare i propri beni patrimoniali, acquisirne di nuovi, costituire società, da solo o in relazione con altri e dar vita a ulteriori e nuove situazioni giuridiche. È evidente l'esigenza di certezza, nelle relazioni e nei rapporti giuridici, che l'ordinamento deve preservare, pur dovendo al contempo garantire il pieno e fondamentale diritto all'autodeterminazione di genere.

¹¹ Menziona le criticità di questi aspetti A. LORENZETTI, *Spunti a partire dal progetto di ricerca Transsexuals' rights and administrative procedure for name and sex rectification, finanziato dal bando PRIN-PNRR 2022*, in *Biolaw Journal*, 3, 2024, 25 ss.; sempre sul rapporto tra riconoscimento delle situazioni giuridiche e poteri pubblici, P. VERONESI, *Dalla giurisdizione all'amministrazione? Temi e problemi del percorso di rettificazione anagrafica del sesso*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, cit., 85 ss.

3. La sfera individuale

La metafora utilizzata in apertura aiuta, ora, a inquadrare i tre livelli di analisi. Nella sfera individuale, le istanze della persona e i bisogni di riconoscimento che ne derivano sembrano sollecitare tensioni tali da costringere l'ordinamento giuridico a mettersi in discussione. In particolare, nell'ultimo decennio, l'approccio giuridico all'identità di genere ha attraversato una notevole trasformazione. Le decisioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, intervenute nel 2015¹² e successivamente confermate e sviluppate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 180 del 2017, hanno stabilito che per ottenere la rettificazione del sesso anagrafico non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.

L'approdo raggiunto è stato ulteriormente confermato dalla più recente sentenza n. 143 del 2024, nella quale la Corte ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale all'intervento chirurgico «anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso»¹³.

Un mutamento di paradigma di tale entità si è realizzato per gradi. Le pronunce del 2015 e del 2017 sono infatti riuscite a veicolare una diversa lettura della disciplina legislativa esistente in via interpretativa, senza declaratorie di incostituzionalità, valorizzando la portata olistica del diritto alla salute e collegando alla percezione individuale il pieno raggiungimento del benessere psico-fisico collegato alla possibilità di identificarsi nel genere a cui si sente di appartenere¹⁴.

La progressiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha invece valorizzato una nozione più ampia di benessere individuale, strettamente connessa alla libera costruzione della propria identità e alla possibilità di autodeterminarsi nelle scelte che riguardano gli aspetti più profondi della propria vita. Ciò che consente, fino al 2024, di mantenere l'equilibrio tra il quadro normativo esistente e l'intervenuto mutamento della domanda sociale è l'apertura consentita dalla natura poliedrica e complessa del diritto costituzionale alla salute: una più marcata attenzione alla dimensione personalistica della salute consente di recepire il riconoscimento della propria identità al pieno benessere psico-fisico.

Non va dimenticato, in questa lettura, il determinante apporto dell'evoluzione medico-scientifica: è proprio grazie allo sviluppo delle terapie ormonali e al cambiamento delle pratiche cliniche che si è reso possibile svincolare il percorso di affermazione di genere dalla necessità dell'intervento chirurgico. Se l'obiettivo dell'ordinamento consiste nell'accertare la stabilità e la serietà del percorso identitario intrapreso

¹² Ci si riferisce a Corte cost., sent. n. 221/2025, con cui, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, della l. n. 164/1982 (sulla rettificazione dell'attribuzione del sesso), la Corte ha precisato che il trattamento chirurgico non deve essere considerato quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, e a Cass. civ., sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, con cui la Cassazione ha stabilito che ai fini della rettificazione anagrafica del sesso è sufficiente la modifica dei caratteri sessuali secondari. Su queste tematiche, v. recentemente, B. LIBERALI, *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in *Federalismi.it*, 12, 2025, 137; F. DALLA BALLA, *Cosa resta della legge n. 164/1982? Diritti e fonti della transizione di genere*, in *BiLaw Journal*, 3, 2024, 57 ss.

¹³ Corte cost., sent. n. 143/2024, dal dispositivo.

¹⁴ Per un aggiornamento complessivo sull'evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale a partire dalle pronunce citate cfr. F. DALLA BALLA, *Novità e antichi spettri in materia di rettificazione anagrafica del sesso*, in *Corti Supreme e Salute*, 3, 2025, 659.



dalla persona, la necessità di subordinare il riconoscimento giuridico ad una modificazione irreversibile del corpo è apparsa progressivamente sproporzionata rispetto alle finalità perseguite.

Sotto questo profilo, il crescente rilievo attribuito al principio di autodeterminazione, anche ai fini dell'interpretazione del diritto alla salute, rappresenta il punto di approdo di un processo graduale e diffuso¹⁵. Proprio tale evoluzione ha messo in luce i limiti di una disciplina legislativa elaborata in un contesto storico, culturale e scientifico profondamente diverso da quello attuale. La legge n. 164 del 1982, salutata all'epoca della sua approvazione come uno degli interventi più avanzati nel panorama europeo¹⁶, oggi pare non più del tutto adeguata, nella sua formulazione originaria, a disciplinare compiutamente la pluralità dei percorsi di affermazione di genere. Non è un caso che numerosi ordinamenti abbiano intrapreso, in tempi più recenti, percorsi di riforma fondati su una valorizzazione ancora più accentuata dell'autodeterminazione individuale, come dimostrano, pur nella diversità delle rispettive soluzioni normative, le esperienze argentina e spagnola¹⁷.

Vi è tuttavia un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato. Anche quando venga considerata esclusivamente nella sua dimensione individuale, l'affermazione di genere non costituisce mai una vicenda interamente confinata nella sfera del singolo. Il riconoscimento giuridico dell'identità della persona trans produce infatti effetti che si riverberano inevitabilmente sulle relazioni familiari, pur senza incidere necessariamente sulla loro configurazione giuridica. Sebbene i legami familiari possano non essere scalfiti dalla rettificazione anagrafica, il percorso che la precede e la accompagna è spesso destinato a coinvolgere in profondità il contesto relazionale nel quale la persona è inserita. Dietro ogni percorso di affermazione di genere vi è, infatti, una rete di relazioni familiari chiamata a confrontarsi con una trasformazione che investe aspetti centrali dell'identità personale. Si tratta di dinamiche che appartengono prevalentemente alla dimensione privata e affettiva, ma che non possono essere considerate irrilevanti dal punto di vista giuridico, poiché toccano aspetti intimi e profondi della persona, esponendola (anche in giovane età) a potenziali vulnerabilità e incidono concretamente sulle condizioni nelle quali si realizza il libero sviluppo della persona.

In questo senso, la famiglia rappresenta spesso il primo luogo in cui la domanda di riconoscimento trova accogliamento o incontra resistenza. Le reazioni dei genitori, dei fratelli, dei partner e degli altri familiari possono accompagnare, sostenere o, al contrario, rendere più difficile il percorso di affermazione identitaria. Pur senza essere giuridicamente rilevanti, le dinamiche familiari e relazionali che si possono creare richiedono un complesso e tutt'altro che trascurabile, processo di ridefinizione dei ruoli, delle aspettative e delle modalità attraverso cui i legami familiari vengono vissuti e rappresentati.

¹⁵ Riguarda in generale tutto il rapporto tra diritto e medicina e raggiunge il proprio acme con la legge n. 219/2017.

¹⁶ L'Italia fu il terzo paese europeo a legiferare su quella che allora veniva denominata "rettificazione anagrafica del sesso", dopo Svezia e Germania. In argomento v. C.M. REALE, *Corte costituzionale e transgenderismo: l'irriducibile varietà delle singole situazioni*, in *Biolaw Journal*, 1, 2016, 284.

¹⁷ È il caso dell'Argentina, con la Ley 26.734/2012 e della Spagna. Con la Ley 4/2023. In argomento v. i contributi di E. ATIENZA MACÍAS, *La protección jurídica de las personas trans a la luz del nuevo escenario normativo en España*, e di C.M. REALE, *Alle origini del modello di autodeterminazione di genere: il contesto, le disposizioni e gli sviluppi della Ley 26.734/2012 argentina*, entrambi in N. POSTERARO, L. BUSATTA, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, cit., 63 ss. e 77 ss.

4. La dimensione della coppia

Il secondo livello di analisi, rappresentato dalla dimensione della coppia, arricchisce la riflessione. Se, nella prospettiva individuale, la questione giuridica centrale riguarda il rapporto tra l'autodeterminazione della persona e il riconoscimento della sua identità da parte dell'ordinamento, nella dimensione relazionale emerge un profilo ulteriore: la definizione delle categorie attraverso le quali l'ordinamento disciplina e qualifica i rapporti affettivi.

La persona che intraprende un percorso di affermazione di genere può infatti essere già inserita in una relazione giuridicamente riconosciuta, un matrimonio o un'unione civile. In tali circostanze, il percorso individuale non coinvolge soltanto la persona interessata, ma investe inevitabilmente anche il rapporto di coppia e il relativo inquadramento giuridico. Una volta intervenuta la rettificazione anagrafica del sesso, infatti, in base al quadro normativo vigente, l'ordinamento non può rimanere indifferente rispetto alle conseguenze che tale mutamento produce sulla qualificazione giuridica della relazione.

La questione è emersa con particolare evidenza nella vicenda del cosiddetto "divorzio imposto", sulla quale è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 170 del 2014. In quell'occasione il giudice delle leggi ha rilevato l'inadeguatezza di una disciplina che, a fronte dell'avvenuta rettificazione anagrafica di uno dei coniugi, imponeva automaticamente lo scioglimento del matrimonio, senza offrire alcuna forma di tutela alla relazione affettiva che le parti intendevano mantenere¹⁸. A tale pronuncia ha fatto seguito l'intervento del legislatore con la legge n. 76 del 2016 che, nel regolare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha introdotto il meccanismo di conversione automatica del matrimonio in unione civile qualora la rettificazione anagrafica di uno dei coniugi trasformi una coppia originariamente eterosessuale in una coppia composta da persone dello stesso sesso¹⁹.

La questione evidenzia la necessità che l'ordinamento assicuri la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e delle relazioni familiari. A fronte di ciò, tuttavia, si evidenziavano già allora alcune tensioni sistematiche, legate a un profondo iato tra la tutela giuridica cedevole dei legami affettivi e le conseguenze giuridiche della rettificazione anagrafica. Da un lato, infatti, vi è il riconoscimento giuridico della relazione di coppia,

¹⁸ La Corte costituzionale, nella sentenza n. 170/2014 ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 2 e 4 della legge n. 164/1982 «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore» (punto 5.7 del considerato in diritto). Ha tuttavia specificato che, nell'impossibilità di costruire una pronuncia manipolativa che consenta una piena legittimità della disciplina de qua, «Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminazione. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti» (punto 5.6 del considerato in diritto). In commento alla sentenza, *inter multis*, P. VERONESI, *Un'anomala additiva di principio in materia di divorzio imposto: il "caso Bernaroli" nella sentenza n. 170/2014*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, luglio 2014.

¹⁹ In base all'art. 1, comma 27, della legge n. 76/2016, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, alla rettificazione anagrafica del sesso «consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Viceversa, il comma 26 del medesimo articolo stabilisce lo scioglimento dell'unione civile. Sul punto è intervenuta, come ora si vedrà, la sentenza della Corte costituzionale, n. 66/2024.

cui si attribuisce rilevanza grazie all'istituto del matrimonio; dall'altro, le conseguenze, che investono la proiezione pubblica delle relazioni interpersonali, del compimento di un percorso – personale e legato all'affermazione identitaria – regolato dalla legge e perciò riconosciuto dall'ordinamento. Ciò che la pronuncia sul divorzio imposto ha evidenziato, in altre parole, riguarda il fatto che la persona che compie un percorso affermativo e ne richiede il relativo riconoscimento giuridico secondo quanto previsto dalla legge, non può rinunciare ad un parallelo mantenimento delle proprie relazioni familiari²⁰.

Con l'attesa – sebbene compromissoria – disciplina sulle unioni civili, allora, il legislatore ha risposto alle censure della Corte costituzionale, individuando però una disciplina differenziata a seconda del punto di partenza della relazione. Nel caso di un preesistente matrimonio, la continuità del legame viene preservata mediante la conversione automatica in unione civile; diversamente, quando una coppia tra persone dello stesso genere, unita civilmente, divenga eterosessuale a seguito della rettificazione anagrafica di uno dei partner, non è previsto un analogo meccanismo di conversione automatica dell'unione in matrimonio.

Tale asimmetria è stata oggetto della sentenza n. 66 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui determina l'automatico scioglimento dell'unione civile senza consentire alle parti che avessero manifestato congiuntamente la volontà di contrarre matrimonio di conservare temporaneamente gli effetti del vincolo fino alla celebrazione delle nozze e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione²¹. Nelle previsioni originarie della legge n. 76/2016, infatti, nulla vieta alle parti dell'unione civile di contrarre matrimonio dopo la sentenza di rettificazione; tuttavia, la previsione originaria del comma 26 dell'unico articolo della legge de qua prevede l'automatico scioglimento dell'unione civile al momento della rettificazione, senza occuparsi di garantire in alcun modo la continuità della relazione giuridica, la cui interruzione potrebbe avere anche effetti giuridici o patrimoniali da tenere in considerazione. Al di là delle ricadute pratiche – peraltro non irrilevanti – della questione, la menzionata sentenza appare particolarmente significativa perché rende evidente una difficoltà che attraversa l'intera materia. Da un lato, l'ordinamento avverte l'esigenza di garantire la continuità della relazione affettiva e di evitare che il percorso di affermazione di genere di uno dei partner produca effetti pregiudizievoli sul rapporto di coppia. Dall'altro lato, esso continua ad operare attraverso categorie giuridiche costruite sulla distinzione tra matrimonio e unione civile, le quali risultano sempre più messe alla prova dalla complessità delle vicende concrete.

La stessa soluzione elaborata dalla Corte costituzionale, pur ispirata all'obiettivo di evitare trattamenti irragionevolmente differenziati, finisce per perpetuare tale tensione²². La sospensione degli effetti dello

²⁰ Richiama questa pronuncia, in un saggio sull'evoluzione dell'interpretazione, anche R. BIN, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, 5, 2022, 514 ss.

²¹ Il termine temporale così specifico è individuato dalla Corte nelle "pieghe" della disciplina giuridica del matrimonio. In particolare, come si evince dalla sentenza, «La durata della sospensione, da ricercarsi nel sistema e, segnata, nella disciplina dell'istituto matrimoniale, deve individuarsi nel termine fissato dal codice civile per la celebrazione del matrimonio a far data dalle pubblicazioni, e quindi in quello di centottanta giorni previsto dall'art. 99, secondo comma, cod. civ. decorrente, però, nel caso in esame, dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all'effetto dell'automatismo solutorio del vincolo» (Corte cost., sent. n. 66/2024, par. 4.6 del considerato in diritto).

²² In commento alla sentenza v. G. MINGARDO, *Affermazione di genere e scioglimento imposto dell'unione civile. Nota a Corte cost., sentenza n. 66 del 2024*, in *Osservatorio costituzionale*, 6, 2024, 67. Sviluppa alcuni rilievi critici sulle

scioglimento dell'unione civile crea, infatti, una (pur breve) temporanea permanenza nell'ordinamento di un rapporto giuridico che, per effetto della rettificazione anagrafica, non corrisponde più ai presupposti soggettivi delineati dal legislatore per l'accesso all'istituto (ossia, una unione civile eterosessuale). Si tratta di una situazione necessariamente transitoria e funzionalmente orientata alla celebrazione del matrimonio, ma che testimonia le difficoltà generate dal tentativo di adattare categorie giuridiche rigide a percorsi identitari e relazionali caratterizzati da una crescente fluidità²³.

È proprio a questo livello che la distanza tra realtà fattuale e qualificazione giuridica inizia a manifestarsi con maggiore evidenza. Sul piano delle relazioni concrete, infatti, la coppia continua ad esistere prima, durante e dopo il percorso affermativo e il relativo riconoscimento da parte dell'ordinamento attraverso la sentenza che ordina la rettificazione anagrafica: il legame affettivo, il progetto di vita comune e la reciproca assunzione di responsabilità non vengono necessariamente meno per effetto del mutamento anagrafico di uno dei partner. Sul piano giuridico, al contrario, l'ordinamento è chiamato a ricondurre quella continuità in categorie costruite attorno a presupposti formali che possono mutare nel corso della vicenda.

Nel tentativo di garantire eguaglianza, il diritto si confronta con categorie normative che, in alcuni casi, sono costruite su presupposti divenuti parzialmente inadeguati alla complessità delle situazioni che sono chiamate a disciplinare. La conseguenza è il rischio di generare nuovi cortocircuiti sistematici proprio nel momento in cui si cerca di rimuovere quelli precedenti.

In questa prospettiva, la metafora proposta in apertura si dimostra efficace a rappresentare le tensioni cui si sta facendo riferimento: la continuità della relazione affettiva sembra non incontrare particolari ostacoli sul piano fattuale, mentre il suo riconoscimento pubblico e la sua qualificazione giuridica faticano sempre più ad essere contenuti entro il perimetro delle categorie tradizionali. Il cassetto mostra i limiti della propria capacità, nel tentativo di contenere una palla progressivamente accresciutasi.

5. La dimensione della filiazione

Se già nella dimensione della coppia le tensioni tra realtà fattuale e qualificazione giuridica iniziano a manifestarsi con evidenza, è nel terreno della filiazione che tali difficoltà raggiungono il loro massimo grado di complessità.

Per quanto riguarda i rapporti di filiazione già esistenti al momento dell'avvio del percorso di affermazione di genere, l'ordinamento non prevede particolari conseguenze sul piano dello *status*. La rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso non incide infatti sul rapporto giuridico di filiazione già costituito, né modifica la titolarità dei diritti e dei doveri genitoriali. Ciò non significa, naturalmente, che tali vicende

argomentazioni della sentenza anche B. PEZZINI, *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in *Genius*, 1, 2025, in partic. 15.

²³ Sui passaggi argomentativi della sentenza che, pur riconoscendo che anche la dimensione del legame affettivo nella coppia sostanzia il diritto all'identità di genere, senza però riuscire a contemperare efficacemente tutti i diritti in gioco, probabilmente nel tentativo di voler (ancora) salvaguardare una differenziazione ontologica tra il matrimonio e le unioni tra persone dello stesso sesso, cfr. Anche B. LIBERALI, *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, cit., in partic. 151.



siano prive di rilevanza sul piano relazionale e familiare²⁴. Come già osservato, il percorso di affermazione di genere coinvolge inevitabilmente l'intero contesto familiare e può incidere profondamente sugli equilibri affettivi e relazionali all'interno della famiglia. Sul piano giuridico, tuttavia, il problema si presenta in termini relativamente contenuti.

Ben più complessa è l'ipotesi in cui la procreazione avvenga successivamente alla rettificazione anagrafica, mediante l'utilizzo di gameti precedentemente crioconservati dal soggetto che ha intrapreso il percorso di affermazione di genere. In tale scenario, infatti, si intrecciano questioni relative all'identità di genere, alla disciplina della procreazione medicalmente assistita e alla determinazione dello *status filiationis* del nato.

La vicenda esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 155 del 2025 costituisce un esempio particolarmente significativo di tali difficoltà²⁵. Il caso riguardava due minori nate mediante fecondazione omologa effettuata all'estero da una coppia, utilizzando il gamete maschile crioconservato da una persona che, al momento della procreazione e della nascita delle figlie, aveva già ottenuto la rettificazione anagrafica e risultava, quindi, di sesso femminile. La questione sottoposta alla Corte non concerneva, tuttavia, l'accesso alla procreazione medicalmente assistita in quanto tale, bensì il successivo riconoscimento del rapporto di filiazione: secondo il giudice a quo, il genitore biologico e intenzionale non poteva essere registrato né come padre (risultando anagraficamente di sesso femminile) né come madre (poiché come tale era già stata registrata la compagna, che aveva partorito).

La questione di legittimità costituzionale trae origine tra un ricorso portato avanti dalla madre delle due minori, che chiedeva di accertare e dichiarare la genitorialità genetica della convenuta, sua partner, al fine di ottenere l'annotazione sull'atto di nascita delle figlie del nominativo dell'altro genitore, quale madre o, in subordine, genitore.

La questione non riguarda l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, bensì il riconoscimento giuridico del legame genitoriale nell'atto di nascita. Il tema della genitorialità nelle coppie omosessuali è una questione che, già da tempo, occupa intensamente le aule di tribunale e il dibattito giuridico, tanto da essere anche lambito, per poi essere accantonato, dal legislatore durante l'iter di approvazione della legge n. 76/2016 sulle unioni tra persone dello stesso sesso.

Da allora, i ricorsi non sono diminuiti. Al contrario, la pressione di un fenomeno sociale ormai consolidato e per nulla eccentrico rispetto alla pluralità delle contemporanee forme familiari ha portato alla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2025²⁶. In questa pronuncia, la Corte – pur ribadendo di muoversi «su un

²⁴ Analizza queste tematiche, proponendo una modellistica M.V. IZZI, *Identità di genere e genitorialità: un binomio da (ri)costruire*, in *Biolaw Journal*, 1, 2025, 349 ss.

²⁵ Sulla sentenza cfr. M. PICCHI, *Genitorialità transgender e procreazione medicalmente assistita: la Corte costituzionale colma un ulteriore vuoto normativo*, in *Famiglia*, 18 dicembre 2025; A. RUGGERI, *Una piccola, ma non insignificante, apertura della Consulta alla genitorialità omosessuale (nota minima a Corte cost. n. 155 del 2025)*, in *Consulta Online*, 15 novembre 2025, I; F. DALLA BALLA, *La preservazione della fertilità nei percorsi di autodeterminazione di genere: un'introduzione*, in N. POSTERARO, L. BUSATTA, B. LIBERALI, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, 2026, 26.

²⁶ Sul punto di approdo raggiunto dalla Corte costituzionale nell'accogliere, bilanciando i diritti di volta in volta in gioco, le recenti numerose questioni sulla compatibilità costituzionale delle vigenti regole legislative vigenti nell'area del diritto di famiglia e delle persone e nello specifico anche sulla menzionata sentenza n. 68/2025, cfr. E. LAMARQUE, *Il volto costituzionale della famiglia, oggi*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2025, 702 ss.

piano differente da quello dell'aspirazione alla genitorialità da parte delle coppie omosessuali»²⁷ – ha riconosciuto il rilievo costituzionale dell'interesse del minore nato con PMA affinché l'ordinamento giuridico attribuisca ad entrambe le donne che hanno condiviso il progetto genitoriale la titolarità di «quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore», inscindibilmente legati alla scelta di diventare genitori²⁸.

La vicenda portata all'attenzione del giudice delle leggi nella sentenza n. 155/2025, tuttavia, pone in evidenza un problema giuridico parzialmente differente, dal momento che al progetto procreativo (i.e. la genitorialità intenzionale) si aggiunge anche il duplice legame genetico con i nati, impossibile per la coppia omosessuale. La possibilità, offerta dal progresso della medicina, di crioconservare i propri gameti, con la finalità di utilizzarli successivamente per la riproduzione assistita, ha aperto un nuovo spiraglio nelle varie forme di espressione della propria identità, congiungendo il progetto genitoriale alla relazione di coppia e al percorso di affermazione di genere, con relativa rettificazione anagrafica.

È proprio a questo punto che emerge – secondo il giudice a quo – il “cortocircuito” generato dalle categorie tradizionali dello stato civile. Da un lato, il soggetto interessato non può essere qualificato come madre, non avendo né partorito né fornito il gamete femminile. Dall'altro lato, l'attribuzione della qualifica di padre appare problematica poiché, al momento della nascita e del riconoscimento, tale soggetto è giuridicamente una donna. La difficoltà non riguarda – a ben vedere – proprio il linguaggio e le categorie giuridiche attraverso cui l'ordinamento rappresenta il legame genitoriale.

Il giudice rimettente, abbagliato forse dalla peculiarità della fattispecie concreta sottoposta alla sua attenzione, ha ritenuto di individuare il problema nella disciplina della legge n. 40 del 2004: secondo il Tribunale di Como, riservando l'accesso alla PMA alle coppie di sesso diverso, la disciplina finirebbe per escludere una storia di genitorialità che, dal punto di vista biologico, presenta tutti gli elementi della fecondazione omologa. In questo punto, tuttavia, si cela l'erroneo presupposto interpretativo: la disciplina italiana sulla PMA non è infatti rilevante, sia perché il percorso di fecondazione era stato effettuato integralmente all'estero, sia perché – e in misura più rilevante – le disposizioni di riferimento vanno individuate nella disciplina relativa al riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio e alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 250 e 269 c.c.)²⁹.

L'erronea individuazione dell'oggetto della questione viene, quindi, risolta dalla Corte attraverso il richiamo a tale disciplina. Per l'accertamento giudiziale della paternità è necessaria la dimostrazione del legame biologico tra genitore e figlio. Anzi, ad avviso della Corte, sul punto nemmeno incide la vicenda della successiva affermazione di genere della persona che ha fornito i gameti maschili³⁰.

Eppure, anche seguendo la strada indicata dalla Corte, le difficoltà sistematiche non scompaiono. Esse si spostano semplicemente su un altro piano. Se il genitore deve essere riconosciuto come padre in ragione dell'apporto biologico maschile alla procreazione, l'ordinamento si trova a registrare come padre una persona che, dal punto di vista anagrafico e giuridico, è una donna. Se, al contrario, si volesse valorizzare il genere giuridicamente attribuito al momento della nascita delle figlie, si finirebbe per alterare il significato

²⁷ Come si ricorderà, nella sentenza n. 221/2019, la Corte ha ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due donne.

²⁸ Corte cost., sent. n. 68/2025, punto 3 del considerato in diritto.

²⁹ Corte cost., sent. n. 155/2025, punto 4.1. del considerato in diritto.

³⁰ Corte cost., sent. n. 155/2025, punto 4.2. del considerato in diritto.



tradizionalmente attribuito alle categorie di maternità e paternità. D'altro canto, va registrato come la via interpretativa indicata dalla Corte, pur avendo il limite oggettivo di considerare irrilevante l'intervenuta rettificazione di uno dei genitori rispetto al riconoscimento del legame genitoriale, sottolinea come le responsabilità e i doveri di cura nei confronti dei figli non vengano in alcun modo intaccati dal percorso affermativo³¹.

Per tornare alla metafora iniziale, sembra che la Corte abbia tentato di chiudere il cassetto, forse apparentemente riuscendoci o schiacciando la palla in maniera tale da alternarne la forma. La soluzione della Corte pone in luce una tensione difficilmente eliminabile tra il dato biologico, l'identità giuridica della persona e le categorie attraverso le quali l'ordinamento organizza i rapporti di filiazione. È probabilmente questo il profilo di maggiore interesse costituzionale della vicenda. La questione non riguarda soltanto la tutela della persona transgender o il riconoscimento dei diritti delle figlie coinvolte. Essa investe più in profondità la capacità delle categorie giuridiche tradizionali di descrivere situazioni attuali che, non solo per l'evoluzione della sensibilità sociale e al progresso della medicina, ma anche grazie alla progressiva lettura che il diritto ne ha dato, non coincidono più con i presupposti storici sui quali tali categorie sono state costruite.

Se nella dimensione individuale il cassetto iniziava a mostrare i primi segni di cedimento e nella dimensione della coppia la sua chiusura appariva già problematica, nella dimensione dei legami di filiazione la difficoltà emerge in tutta la sua evidenza. In ogni caso, il sistema produce inevitabilmente una frizione tra realtà e qualificazione giuridica. La palla continua a crescere; il cassetto, invece, rimane sostanzialmente lo stesso.

6. Considerazioni conclusive: il progressivo adattamento delle categorie tradizionali attraverso il bricolage costituzionale

L'intreccio tra affermazione di genere e trasformazione dei modelli familiari ha progressivamente condotto l'ordinamento a confrontarsi con situazioni che sfuggono sempre più frequentemente alle categorie giuridiche tradizionali. La metafora proposta all'inizio ci suggerisce che il cassetto fatica ormai a chiudersi non perché la palla sia divenuta qualcosa di diverso da ciò che era in origine, ma perché le molteplici combinazioni attraverso cui si manifestano le istanze identitarie e relazionali della persona hanno progressivamente evidenziato una lacuna dell'ordinamento che non può più essere ignorata. Lo specifico oggetto di indagine – ossia la disciplina dell'affermazione di genere e l'evoluzione dei modelli familiari – è solo uno dei possibili terreni sui quali sperimentare queste dinamiche³².

³¹ Sottolinea questo aspetto anche B. LIBERALI, *La tutela dell'identità di genere a una svolta? Problematiche costituzionali intorno all'"aspirazione genitoriale"*, N. POSTERARO, L. BUSATTA, B. LIBERALI, A. MAGLIARI (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, cit., 43.

³² Sintetizza, con la sua consueta efficacia queste dinamiche Roberto Bin, secondo cui: «È proprio vero che nessuna altra parte dell'ordinamento risente così profondamente dell'evoluzione dei costumi e della coscienza sociale come il diritto di famiglia. Ed è fuori dubbio che dovrebbe gravare sul legislatore il compito di farsi interprete di tale evoluzione e di adeguare ad essa l'ordinamento. Il malfunzionamento della produzione legislativa è la causa dell'eccessivo aggravio dell'onere gravante sui giudici e, di riflesso, sulla Corte costituzionale», R. BIN, *L'interpretazione della Costituzione in conformità delle leggi. Il caso della famiglia*, cit., 524.

Le vicende esaminate non suggeriscono affatto una radicale perdita di significato delle categorie giuridiche tradizionali a causa di un progressivo dissolvimento della famiglia. Al contrario, l'analisi svolta ha evidenziato una crescente difficoltà delle categorie elaborate in un determinato contesto storico, culturale e scientifico nel fornire risposte soddisfacenti a fenomeni che quel contesto non era in grado di prevedere nella loro complessità attuale.

In questa prospettiva, molte delle tensioni emerse appaiono come una conseguenza quasi inevitabile dello spostamento del baricentro costituzionale dal paradigma della salute a quello dell'autodeterminazione. Quanto più l'ordinamento riconosce alla persona il diritto di costruire e manifestare liberamente la propria identità, tanto più emergono nuove domande di riconoscimento e nuovi problemi di coordinamento con istituti giuridici concepiti sulla base di presupposti differenti. Le difficoltà incontrate nella disciplina delle relazioni di coppia e, soprattutto, dei rapporti di filiazione non costituiscono pertanto anomalie del sistema, ma il sintomo di una trasformazione più profonda che investe il rapporto tra identità personale, *status* giuridici e modelli familiari.

Su questo assunto si innesta l'ormai ridondante affermazione per cui il ruolo di "sentinella" di queste progressive evoluzioni incarnato dalla Corte costituzionale ha un limite fisiologico che ormai da tempo si è trasfigurato in una stabile supplenza, alla quale reagisce – generalmente fuori tempo massimo e con scarsa vis creativa – un legislatore pigro e non avezzo a proiettare la propria attività nelle esigenze future³³. Proprio per questo motivo, la risposta non può essere affidata esclusivamente all'intervento della giurisprudenza. Le decisioni dei giudici, e in particolare della Corte costituzionale, hanno svolto un ruolo fondamentale nell'assicurare tutela a situazioni concrete che il legislatore non aveva previsto o aveva disciplinato in modo ormai inadeguato. Esse hanno consentito di evitare vuoti di tutela e di accompagnare l'evoluzione sociale entro il quadro dei principi costituzionali. Tuttavia, la fisiologica funzione della giurisdizione non può trasformarsi stabilmente in un'attività di supplenza normativa³⁴.

È quindi necessario che l'ordinamento impari a rispondere in maniera matura ai meccanismi naturali dell'evoluzione sociale, alle sue istanze e al loro riconoscimento giurisdizionale, attraverso un necessario, ragionevole ed equilibrato precipitato legislativo che non può tardare.

Da una prospettiva maggiormente orientata alla valorizzazione delle istanze di riconoscimento, un legislatore più reattivo ed efficace consentirebbe di ristabilire un equilibrio più fisiologico tra Parlamento e Corte costituzionale. Una più tempestiva capacità di farsi interprete delle indicazioni della Corte costituzionale realizzerebbe quella necessaria leale collaborazione istituzionale invocata dal giudice delle leggi e permetterebbe di governare consapevolmente i mutamenti sociali anziché limitarsi ad inseguirli.

Secondo un'altra prospettiva, probabilmente di taglio più conservatore, l'assenza di una risposta legislativa complessiva rischia di favorire una progressiva frammentazione delle domande di riconoscimento. In mancanza di regole generali, le pretese identitarie tendono inevitabilmente a cercare tutela nella giurisdizione, ottenendo soluzioni costruite sulle peculiarità del singolo caso concreto. Benché possano trattarsi di decisioni necessarie e condivisibili, esse contribuiscono a una progressiva parcellizzazione degli

³³ Discute anche in prospettiva critica queste dinamiche V. MARCENÒ, *Il Giudice delle leggi in ascolto. «Coscienza sociale» e giurisprudenza costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2021, 377 ss.

³⁴ In argomento anche G. SORRENTI, *Il giudice soggetto alla legge...in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2018, 59 ss.



status e degli istituti giuridici, alimentando nuovi cortocircuiti interpretativi e mettendo sotto pressione anche quelle categorie che continuano a svolgere efficacemente la propria funzione ordinatrice.

La sfida che emerge dalle vicende esaminate non consiste dunque nell'imporre una scelta tra la conservazione delle categorie giuridiche e la loro trasformazione, né tra autodeterminazione individuale e potere pubblico. Consiste, piuttosto, nell'individuare strumenti normativi capaci di mantenere un equilibrio tra l'esigenza di riconoscere percorsi identitari sempre più differenziati e la necessità, propria di ogni ordinamento giuridico, di continuare ad offrire categorie stabili e condivise. È in questo spazio, compreso tra libertà individuale e funzione classificatoria del diritto, che si esercita la finalità inclusiva della forma di stato repubblicana pluralista, la cui cifra consiste nel saper individuare il giusto equilibrio tra riconoscimento e ordine.

Focus on